

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2017
511/2017/E/EEL

ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 459/2016/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL (di seguito: deliberazione 177/2017/E/EEL);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/EEL, recante “Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – interventi prioritari”;
- il documento per la consultazione 24 novembre 2016, 684/2016/R/EEL, recante “Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – ulteriori interventi nell’ambito del regime transitorio introdotto dalla deliberazione dell’Autorità 444/2016/R/EEL”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo, volti a promuovere la concorrenza e a garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti traggono avvio dall’analisi dei dati e delle informazioni messe a disposizione dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) ai sensi del TIMM; sulla base di tale analisi, l’Autorità, aveva rilevato, tra l’altro, che alcuni utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo o di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, stavano ponendo in essere strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza che dovrebbero caratterizzare il comportamento di un operatore nell’ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111 (di seguito: strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema);
- tali strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema hanno consentito a diversi utenti del dispacciamento di conseguire un beneficio economico con impatto sugli oneri di dispacciamento a carico del sistema elettrico e, quindi, della generalità dei clienti finali; tale beneficio, infatti, si è concretizzato in maggiori ricavi (o minori costi) a favore degli utenti del dispacciamento nell’ambito della regolazione delle partite economiche del dispacciamento, ma in realtà almeno in parte non congrui in quanto conseguenti all’inadempimento del citato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111;
- inoltre, con la citata deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha evidenziato che le strategie di cui sopra potrebbero configurarsi come potenziali condotte abusive, ai sensi dell’articolo 5 del REMIT e come possibili violazioni della predetta disposizione della deliberazione 111 e come tali sanzionabili; tuttavia, solo in esito ai procedimenti prescrittivi, l’Autorità sarebbe stata in grado di disporre di un quadro fattuale chiaro circa la sussistenza o meno dei presupposti

per l'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori; la decisione sull'avvio di tali procedimenti è stata pertanto rinviata alla chiusura di ciascuno dei procedimenti (prescrittivi e/o per l'adozione di misure di regolazione asimmetrica) avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL;

- questi ultimi procedimenti, il cui termine di conclusione è stato prorogato con la deliberazione 459/2016/E/EEL, interessano una pluralità di soggetti; allo stato attuale, essi sono caratterizzati da un differente grado di maturazione, in ragione, sia delle diverse posizioni che contraddistinguono il singolo operatore coinvolto, sia delle diverse interazioni avute col singolo operatore che, in molti casi, hanno comportato l'esigenza di riconoscere a quest'ultimo un ulteriore termine per poter produrre memorie o documenti, nel pieno rispetto del contraddittorio;
- quanto sopra non consente, pertanto, la conclusione contestuale di tutti i procedimenti individuali avviati; ogni procedimento sarà, quindi, concluso in esito alle valutazioni della particolare posizione del soggetto coinvolto;
- conseguentemente, anche eventuali avvii sanzionatori seguiranno la singola valutazione della particolare posizione nei riguardi dell'inadempimento di ogni soggetto coinvolto che emergerà dal provvedimento di chiusura del relativo procedimento prescrittivo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- tra gli utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo, oggetto dei procedimenti 342/2016/E/EEL, ricorre anche la società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società);
- alla Società, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze della relativa istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, con lettera del 5 ottobre 2016 (prot. Autorità 28072);
- le risultanze di cui al precedente alinea, cui si rimanda per i dettagli, evidenziano come:
 - la Società, tramite il proprio portafoglio sotteso al relativo contratto di dispacciamento, sia responsabile di sbilanciamenti effettivi significativi rispetto al prelievo effettivo delle unità di consumo nella propria titolarità;
 - la Società abbia tratto un vantaggio economico legato alla vendita e all'acquisto di energia a sbilanciamento;
- nell'ambito del procedimento, la Società ha replicato alle risultanze istruttorie con memoria in data 19 ottobre 2016 (prot. Autorità 29989 del 20 ottobre 2016) evidenziando come:
 - nel proprio portafoglio in prelievo siano incluse esclusivamente unità di consumo corrispondenti a prelievi dei servizi ausiliari delle unità di produzione gestite dalla Società stessa;
 - siano state incontrate per le sopracitate unità di consumo difficoltà nella programmazione stante gli anticipi richiesti per la presentazione delle offerte sui mercati dell'energia;

- la programmazione delle sopracitate unità di consumo non risulti caratterizzata da comportamenti atti a trarre vantaggio da sbilanciamenti effettivi sistematicamente discordi rispetto allo sbilanciamento aggregato zonale;
- ad integrazione di quanto contenuto nella memoria di replica, con le comunicazioni del 31 gennaio 2017 (prot. Autorità 3827 dell'1 febbraio 2017) e del 2 maggio 2017 (prot. Autorità 16113 del 3 maggio 2017) sono stati acquisiti, inoltre, dati puntuali sulle unità di prelievo inserite nel portafoglio della Società;
- stante quanto riportato dalla Società nella propria memoria, come integrato dai dati puntuali successivamente trasmessi, la significativa incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto al prelievo effettivo delle unità di consumo inserite nel portafoglio della stessa trova una sua giustificazione in circostanze di fatto peculiari (nella fattispecie il fatto che tali unità di consumo riguardano esclusivamente servizi ausiliari di unità di produzione) che escludono una responsabilità dell'operatore che ha compiuto l'erronea programmazione, rendendo quest'ultima non imputabile all'operatore medesimo; l'anomalia riscontrata in tali casi, pertanto, anche se macroscopica, non può configurarsi come l'esito di strategie non diligenti nei confronti del sistema, né, a maggior ragione, di condotte in contrasto all'obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza, di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111.

RITENUTO CHE:

- non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti prescrittivi volti a far cessare la condotta lesiva del diritto dell'utenza finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, né, a maggior ragione, per l'adozione di provvedimenti temporanei di regolazione asimmetrica ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11;
- non sussistano, neppure, i presupposti per avviare procedimenti sanzionatori per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, né per integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 5 del REMIT, essendo inoltre stato chiarito che anche la condotta di programmazione non diligente, come eventualmente qualificata nell'ambito dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, non integra i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi del REMIT;
- in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti nei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL e della delicatezza dei temi trattati, sia opportuno differire la pubblicazione dell'Allegato A al presente provvedimento, recante l'indicazione della ragione sociale della Società, ai sensi della deliberazione 177/2017/E/EEL, al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di notificare il presente provvedimento e relativi allegati al soggetto di cui al precedente punto 1;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Allegato B, e di differire, ai sensi della deliberazione 177/2017/E/EEL, la pubblicazione dell'Allegato A, recante l'indicazione della ragione sociale della Società, al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

6 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni